

## **PARTE NONA**

### **1. 9 NORME TRANSITORIE**

#### **Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile**

La soppressione dei diritti di cancelleria, effettuata con l'articolo 9, l. n. 488/1999, non ha molto inciso sui diritti di copia che ne costituiscono una componente. Dall'interpretazione sistematica dei recenti interventi legislativi discende che:

- sono stati soppressi solo i diritti per le riproduzioni ad uso d'ufficio, quantificati in modo forfettizzato per il recupero dal d.m. n. 347/1989 per il penale, quantificati in modo forfettizzato per il pagamento anticipato della parte che si costituisce, per il civile dalla legge n. 59/79;
- sono rimasti invariati i diritti di copia semplice;
- è stato aumentato il costo per l'attività di autenticazione ancorandolo in modo chiaro all'atto;
- sono stati integrati i diritti per le copie su supporto diverso da quello cartaceo.

#### **Diritto di copia senza certificazione di conformità**

Rinvia per l'individuazione dell'importo del diritto dovuto alla tabella, allegato n.6 al testo unico, che riproduce la tabella della norma originaria.

#### **Diritto di copia autentica**

Stabilisce che gli importi del diritto relativo al rilascio di copie autentiche sono contenuti nella tabella, allegato n.7 al testo unico, che riproduce la tabella originaria, come modificata da ultimo dall'allegato alla l. n. 488/1999.

L'inciso "anche da parte degli ufficiali giudiziari", non è stato riportato perché potrebbe ingenerare equivoci. Infatti, si tratta del diritto per rilascio di copie autentiche di atti espletati dall'ufficio (richiesta di copia dell'atto notificato per provvedere alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, di copia della citazione per la convalida di sfratto, ecc.) non diverso da quello che percepiscono le cancellerie per atti espletati. **Quindi, non sono importi riferibili a spettanze degli ufficiali giudiziari;** la conseguenza è che per il pagamento valgono le regole generali. Cosa diversa era il vecchio diritto di copia (che si riferiva alla copia degli atti da notificare), poi superato con la legge n.14/1991, che ha introdotto il diritto unico di notificazione.

La materia dei **diritti di copia** è stata incisa dalla soppressione dei diritti di cancelleria, contestuale all'introduzione del contributo unificato nel 1999, e da modifiche legislative intervenute nel 2000. Il testo unico perimetra l'area residua dei diritti di copia. Nel contempo, avendo rimesso allo strumento regolamentare la disciplina a regime dei diritti di copia, in conformità alle possibilità offerte dalla semplificazione procedurale ed organizzativa, la determinazione dell'area residua è fatta a fini transitori.

### **Diritti di copia e di certificato.**

Il testo unico rimette allo strumento regolamentare la disciplina dei diritti e l'individuazione degli importi, ancorando questi ultimi ai costi del servizio e ai costi per l'incasso per consentire il rapido adeguamento della disciplina alle innovazioni tecnologiche dei mezzi di riproduzione e al mutamento - collegato alle prime - dei costi. Inoltre, per superare il sistema di pagamento attraverso le marche, conservate in via transitoria, ed ormai incompatibili rispetto al futuro processo informatizzato, rimette alla normativa regolamentare le modalità di pagamento quando, come nel caso di importi minimi, non è conveniente l'estensione delle norme secondarie, previste per il pagamento del contributo unificato. Inoltre, il testo unico collega strettamente **diritti di copia e di certificato** prevedendo una disciplina comune, a regime e transitoria, per la fonte e per le modalità di pagamento.

### **Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo**

Stabilisce un diritto forfettizzato nella misura indicata nella tabella, allegato n.8 al testo unico. Dalla norma originaria è stato eliminato "senza certificazione di conformità" perché priva di significato se si considera che non è disciplinata la copia conforme su supporto diverso da quello cartaceo.

### **Copia urgente su supporto cartaceo**

Triplica il diritto di copia in caso di rilascio entro due giorni. Infatti, per l'urgenza, che si aggiunge al diritto di copia, la norma originaria prevede un importo pari al doppio del diritto di copia dovuto.

### **Diritti di copia per i processi innanzi al giudice di pace**

Stabilisce che per quanto concerne i procedimenti dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.

## **Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato**

### **Adeguamento periodico degli importi**

Prevede il decreto dirigenziale per l'adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato alle variazioni accertate dall'Istat. La norma originaria rimetteva l'adeguamento a decreto ministeriale ed era relativa solo agli importi concernenti le copie. Lo strumento del decreto dirigenziale è rispondente alla separazione politica-amministrazione ed è conforme a scelte operate in altre parti del testo unico è stato esteso al diritto di certificato.

### **Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo**

Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti da registrare è effettuata mediante copie autentiche.

## **Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni**

### **Articolo 283 (Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni) R**

Nelle more del regolamento previsto a regime, la disciplina transitoria del pagamento delle spese postali a carico dell'erario estende un meccanismo già operativo attraverso circolari, e ne semplifica la procedura. Infatti, le circolari 6 maggio 1992, per il penale, e 27 gennaio 1993 per il civile, hanno disciplinato il pagamento differito direttamente all'ufficio postale, superando l'art.142, comma 1, Ord. uff. Giud. Queste circolari prevedevano tale meccanismo espressamente solo per le notifiche penali e civili a richiesta d'ufficio, ma nella prassi, il meccanismo è stato esteso anche al caso di gratuito patrocinio e di patrocinio a spese dello Stato.

Il testo unico, inoltre, attribuisce la competenza agli stessi ufficiali giudiziari, che concretamente curano le notifiche, anche tramite posta.

Per le notifiche a richiesta d'ufficio, nel processo penale il quantum della spesa è recuperato nella misura forfettizzata indicata con decreto ministeriale; nel processo civile, la parte le ha già anticipate in misura forfettizzata (legge del 1979, n. 59); per le notifiche a richiesta della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio, i cancellieri vengono a conoscenza delle spese, **per annotarle nei registri**, quando, secondo le regole della procedura penale e civile, la parte ammessa produce la lista testi notificata.

Infine, con riferimento alle altre amministrazioni interessate, diverse dal Ministero della giustizia, si è individuata la competenza all'emissione dell'ordine di pagamento nel rispetto dell'autonomia delle amministrazioni cui si riferisce il capitolo di bilancio e delle regole dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

## **Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile**

I diritti di copia residuati sono di importo minimo, spesso sotto euro 5,16; unica eccezione è il diritto su supporto diverso (cd rom, è pari a euro 258,23); per il certificato è di euro 3,1 più un eventuale raddoppio per l'urgenza.

Quindi, non è sembrato economico estendere le modalità di pagamento previste per il contributo unificato, che risulterebbero più costose per l'erario. **Si è preferito per questo lasciare in vita l'attuale meccanismo, attraverso le marche, pur nella consapevolezza che questa forma arcaica non potrà essere compatibile con il processo informatizzato.**

Per semplificare la fase transitoria, si è consentito solo l'utilizzo del pagamento attraverso marche, non oneroso per lo Stato e comodo per l'utente, eliminando la possibilità di scelta del conto corrente postale, originariamente prevista in alternativa. Inoltre, è stata recepita l'eliminazione delle marche speciali, - introdotta dal comma 11 bis dell'art. 9, legge n. 488/1999, come modificato dal decreto legge n. 28/2002, convertito con modificazione nella legge 10 maggio 2002, n. 91, con conseguente ricorso alle marche da bollo che esistono in commercio anche per i tagli minimi, per il pagamento degli importi previsti. Non c'era infatti una ragione giustificativa della distinzione e già in altri processi (vedi parte VIII per il processo tributario) si ricorreva alle marche da bollo ordinarie per i diritti di copia. Il vantaggio è indubitabile per lo Stato, che produce un solo tipo di marche, e per l'utente che non deve ricercare marche differenziate.

Rispetto alle norme originarie la procedura è stata semplificata al massimo e ridotta all'essenziale. E' stato introdotto il timbro a secco per evitare la possibilità di riciclare le marche.

## **Modalità di pagamento della copia su compact disk**

Per l'unico importo alto si possono, invece, estendere i metodi di pagamento disciplinati per il pagamento del contributo unificato, che comprende anche il versamento alla posta.